

## **QUALI SONO GLI IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO SOGGETTI ALLA L.R. 19/2015 E COME VANNO CENSITI IN CURMIT**

### **Premessa.**

Il teleriscaldamento altro non è che il trasporto di acqua calda dalla centrale di produzione all'utente (spesso riguarda utenti che hanno grandi consumi, impianti centralizzati, ecc. e quindi grandi potenze). La rete di teleriscaldamento distribuisce l'energia termica all'utenza attraverso una sottocentrale di scambio termico (principalmente costituita da uno "scambiatore di calore"), nella generalità dei casi situata presso l'utente.

Lo scambiatore di calore costituisce il terminale della rete di teleriscaldamento e si comporta a tutti gli effetti come un generatore di calore, che permette di interfacciare il circuito primario della rete di distribuzione al circuito secondario dell'utenza finale.

Occorre innanzitutto chiarire che gli impianti funzionali a specifiche esigenze produttive e/o di commercializzazione e non atti ad assicurare in modo diretto condizioni di benessere per gli occupanti, sono esenti dall'applicazione del D.lgs 192/05 e quindi sia dall'applicazione del DPR 74/2013 che dalla L.R. Marche 19/2015.

Da quanto sopra specificato appare chiaro che, con riferimento alla normativa sul controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, per quelli di teleriscaldamento occorre considerare due specifiche situazioni:

**1° Situazione:** *La Centrale termica (C.T.) di produzione dell'acqua calda, poi trasportata alle varie utenze con la rete di teleriscaldamento, seppure fisicamente staccata dalle unità immobiliari servite, è gestita in modo condominiale e ad ogni utenza viene addebitato il costo sia del combustibile da cui è alimentata, proporzionalmente a quanto consumato, sia delle manutenzioni ordinarie e straordinarie a cui è sottoposta.*

In questo caso l'impianto produce calore per la climatizzazione invernale assicurando le condizioni di benessere degli occupanti delle unità immobiliari in modo diretto e si configura, quindi, come un unico, normale, impianto centralizzato. Tale impianto sarà caratterizzato da un solo responsabile (che può essere il responsabile di condominio o un terzo responsabile, da quest'ultimo nominato) e da un solo libretto di impianto (e quindi un unico codice catasto), in cui, oltre a tutte le caratteristiche della C.T. occorre riportare nella scheda 4.3 - Recuperatori/condensatori lato fumi (generalmente associata a questo tipo di apparecchiature, ma nel caso specifico anche agli scambiatori) le caratteristiche degli scambiatori (e quindi occorre compilare tante schede 4.3 quanti sono gli scambiatori) e, naturalmente, anche tutte le caratteristiche delle restanti parti dei circuiti a valle degli scambiatori. La 1° situazione è in realtà molto rara.

**2° Situazione:** *La centrale termica (C.T.) di produzione dell'acqua calda, poi trasportata alle varie utenze con la rete di teleriscaldamento, è gestita da un soggetto estraneo al condominio che, approvvigionandosi in proprio del combustibile necessario al funzionamento della C.T., produce e cede energia alle utenze dietro compenso.*

La centrale termica, ancorché dotata di caldaie convenzionali, si configura, in questo caso, come impianto che produce energia per usi commerciali, ed in quanto tale risulta esente dall'applicazione del D.Lgs 192/05, del DPR 74/2013 e della L.R. 19/2015.

Non sono invece esenti gli impianti delle singole utenze che devono essere trattati, ognuno, come "scambiatore di calore della sottostazione di teleriscaldamento". Il libretto di impianto sarà unico (e quindi unico codice catasto) solo se è unica l'unità immobiliare e unico è il responsabile d'impianto dove sono installati i vari scambiatori (con la compilazione di tante schede 4.5 quanti sono gli scambiatori, ognuno dei quali costituisce appunto un impianto). Se invece gli scambiatori, anche se posti in un unico locale, servono, ognuno, una specifica unità immobiliare, dovrà essere compilato un libretto per ogni scambiatore (ossia per ogni unità immobiliare servita avente un unico responsabile d'impianto).

### **PROCEDURA DA SEGUIRE PER IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO NEI CASI IN CUI LO SCAMBIATORE SIA A MONTE DEL PUNTO DI CONSEGNA.**

Con riguardo alla 2° situazione, possono esserci due tipologie di impianti:

- a) impianti che hanno il contatore di energia a monte dello scambiatore;
- b) impianti che hanno il contatore di energia a valle dello scambiatore.

La differenza tra le due tipologie è fondamentale in quanto tipicamente negli impianti termici il contatore è individuato come punto di consegna della fornitura e quindi tutto ciò che è valle del contatore è di competenza dell'utente finale (responsabile dell'impianto), mentre tutto quello che è a monte del contatore è di competenza del distributore di energia.

### Procedura da seguire per il censimento in CURMIT e per la compilazione del RCEE.

Nel caso a) (impianti che hanno il contatore di energia a monte dello scambiatore) non sussiste alcun problema né per il censimento dell'impianto nel catasto unico telematico regionale degli impianti termici (CURMIT), né per la compilazione del RCEE, in quanto lo scambiatore è di proprietà del responsabile dell'impianto e viene quindi trattato alla stregua di un normale generatore di calore con tutte le modalità di iscrizione a catasto e controlli ivi previsti, pure se posto in un locale dove sussistono anche altri scambiatori di calore che servono altre utenze.

Con riguardo invece al caso b) (impianti che hanno il contatore di energia a valle dello scambiatore), va considerato che, come già accennato, lo scambiatore a monte è stato installato dal venditore (distributore) di energia e da quest'ultimo è mantenuto periodicamente. Quando il contatore di energia del teleriscaldamento è a valle dello scambiatore, lo scambiatore stesso, anche se collocato sulla proprietà dell'utente o del condominio, non è di proprietà di questi ultimi (è infatti il venditore di energia che si occupa di fare le previste manutenzioni periodiche). Come già detto, i dispositivi predisposti per la commercializzazione dell'energia non sono soggetti al d. lgs 192/2005 e quindi né al DPR 74/2013 né alla legge regionale 19/2015, per cui i proprietari non devono inserire in CURMIT i propri scambiatori di calore, né fare alcun'altra operazione a catasto. Nel caso di specie, quindi, escluso lo scambiatore di calore, rimane tutta la parte dell'impianto a valle del contatore di energia che è di competenza del proprietario/occupante o amministratore di condominio, e quindi soggetta al d.lgs. 192/2005, nonché al DPR 74/2013 e alla l.r. 19/2015.

**In questo caso (caso b), per la compilazione del libretto d'impianto in CURMIT e per la compilazione del RCEE andrà quindi seguita una specifica procedura.** Naturalmente occorre procedere al censimento in CURMIT di ciò che è a valle del punto di consegna individuato nel contatore fiscale di energia (in questo modo, tra l'altro, ci sarà piena coincidenza tra quanto scritto nel libretto d'impianto e quanto inserito nell'attestato di prestazione energetica dal certificatore per una data unità immobiliare). Il censimento è di competenza dell'utente finale, ovvero del responsabile d'impianto (proprietario o occupante dell'immobile o responsabile di condominio). Per fare questa operazione, l'utente finale deve rivolgersi ad un installatore/manutentore che, all'atto della registrazione in CURMIT, abbia dichiarato di operare su impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento. L'elenco, non esaustivo, delle ditte che possono operare su tali impianti è raggiungibile dalla home page di CURMIT, dal pulsante "Cerca manutentore/installatore", selezionando alla voce "Cerca Tipologia Impianti" l'opzione "Impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento", come mostrato nell'immagine seguente:

The screenshot shows a web browser window with the URL [portale-curmit.regione.marche.it/iter-portal/companies](http://portale-curmit.regione.marche.it/iter-portal/companies). The page header includes the CURMIT logo and the text "CURMIT REGIONE MARCHE Catasto Unico Regione Marche Impianti Termici". Below the header, there is a navigation bar with "Home - Portale dei Manutentori verso ITER - Elenco Ditte" and "BENVENUTI IN CURMIT". The main content area is titled "Elenco Ditte" and features a search form with the following fields:

- Cerca ragione sociale:
- Cerca Provincia:
- Cerca Comune:
- Cerca Tipologia ditta:
- Cerca Tipologia Impianti:

A "Go" button is located below the search fields. At the bottom left of the search area, it says "Righe per pagina". On the left side of the page, there is a sidebar titled "PORTALE SERVIZI" with a menu containing:

- Sei già registrato? Accedi ai servizi
- Cerca Manutentore/Installatore
- Non sei registrato? Registrati come:
- Da Sapere
- Servizi per il cittadino

Il manutentore/installatore dovrà, invece, procedere al censimento secondo le seguenti indicazioni:

1) la videata iniziale (“Inserisci nuovo impianto”) va compilata come segue:

**In questa schermata vengono richiesti i dati necessari per controllare se l'impianto è già nel catasto e, nel caso non ci sia, per inserirlo in CURMIT.**  
Attenzione: in caso di sola sostituzione del generatore, occorre tornare al menu Impianti, ricercare o acquisire il relativo impianto e compilare la sostituzione dalla scheda 4.

**ATTENZIONE:** ai soli fini di una corretta archiviazione dei dati sul catasto si precisa che per “impianto” si intende un impianto termico dotato di uno o più gruppi termici o, gruppi frigo/pompe di calore, le cui potenze nominali utili devono essere sommate per formare un unico RCEE composto da tante sezioni “E” quanti sono i gruppi termici o le pompe di calore che lo costituiscono.

**Per capire quando sommare le potenze dei gruppi termici/gruppi frigo, clicca qui**

POD  Il campo è obbligatorio solo se il generatore principale non è collegato ad una rete di distribuzione del gas e quindi non esiste il PDR. Il POD (Point of Delivery) è il codice alfanumerico nazionale di 14 caratteri che identifica univocamente il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale. Il codice non cambia anche se cambia il fornitore ed è riportato sempre sul contratto, nella prima pagina della bolletta e sul display del contatore

PDR  Il PDR (Punto di Riconsegna) è il codice numerico nazionale di 14 cifre che identifica univocamente il punto fisico in cui il gas viene consegnato al cliente finale. Il codice non cambia anche se cambia il fornitore ed è riportato sempre sul contratto e nella prima pagina della bolletta

Codice Contatore: Appena disponibile verrà inserito il Codice contatore, sarà possibile fornire il dato in alternativa al PDR

Dati relativi al generatore principale (con potenza nominale più elevata)

Costruttore

**Per sapere come accatastare caminetti, stufe, ecc., senza costruttore, modello e matricola (es.: caminetto autocostituito), clicca qui.**

Modello

Matricola

Codice catasto(targa)

Compilare il campo “Codice catasto(targa)” solo se si vuole inserire il nuovo impianto in un libretto già esistente (stesso sistema edificio/impianto)

Per impianti Ibridi, campi solari termici e altre tipologie generatore selezionare “Generatore a Combustione”

Tipologia Impianto

Per le miscele di combustibili a gas di petrolio liquefatti (non presenti in elenco), selezionare la voce “GPL”

Combustibile

- occorre riportare il POD;
- nel campo “PDR”, che deve essere di quattordici caratteri, va riportato il PDP – punto di prelievo (costituito da dodici caratteri) relativo all’utenza di teleriscaldamento, preceduto da due zeri. Se, ad es., il PDP è T12345678910, nel campo “PDR” andrà riportato 00T12345678910;
- nel campo “Costruttore” deve essere selezionato il nominativo del distributore di energia (ad es., ASTEA) che sarà incluso nella lista dei costruttori selezionabili;
- Nel campo “Modello” va scritto “Connessione diretta”;
- Nel campo “Matricola” va nuovamente riportato il numero di PDP (costituito da dodici caratteri) relativo all’utenza (ad es.: T12345678910);
- Se per quell’unità immobiliare (sistema edificio-impianto) esiste già in CURMIT un libretto d’impianto perché precedentemente sono state censite altre tipologie di impianto esistenti nell’immobile (ad es., pompa di calore, stufa a biomassa, ecc.), all’atto del censimento dell’impianto di teleriscaldamento, nel campo “Codice catasto/targa” va riportato il codice catasto associato al libretto esistente;
- Nel campo “Tipologia impianto” va selezionata la voce “Teleriscaldamento/Teleraffrescamento”.

2) La seconda videata va compilata come segue:

**In questa scheda vengono richiesti i dati necessari per controllare se l'impianto è già nel catasto e, nel caso non ci sia, per inserirlo in CURMIT**

**Dati Generali dell'Impianto**

Cod. impianto:   
 Codice catasto(targa):   
 Tipologia:    
 Località:  Comune:  (AN) Combust.:   
 Indirizzo\*:   Cerca N°  / Scala  Piano  Int.   
 CAP:  Ricerca CAP  
 N° generatori:   
 Categoria di edificio:   
 Note:

**Dati Relativi ai Soggetti operanti sull'impianto (deducibili dall'RCEE cartaceo)**

Responsabile*	Cognome	Nome	Intestatario di fornitura energetica	Cognome	Nome
Proprietario*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Occupante	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Amministratore	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Terzo responsabile	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Progettista	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Manutentore	<input type="text" value="TEST OASIS SOFTWARE"/>	<input type="text"/>	Installatore	<input type="text" value="TEST OASIS SOFTWARE"/>	<input type="text"/>

**Dati Relativi al Generatore Principale (con potenza nominale più elevata). Attenzione ad eventuali warning che appariranno**

Data install.:  Data Costr.:   
 Costruttore:  Modello:  Matricola:   
 Pot. foc. nom.(kW):  Pot. utile nom.(kW):

**Dati Relativi all'utenza**

POD:  PDR:

- alla voce “Tipologia” va selezionato “Autonomo”;
  - nel campo “Note” va inserita la seguente dicitura: *“l'impianto non è costituito da uno scambiatore (generatore) ma è connesso direttamente alla rete del distributore e ciò che viene censito in CURMIT riguarda ciò che si trova a valle del contatore. La sottostazione di scambio termico non è soggetta al DPR 74/2013 in quanto di proprietà del distributore di energia”* (N.B.: tale dicitura potrà essere anche inserita in seguito nel campo “Note” in fondo alla scheda 1);
  - alla voce “Installatore” (dato non obbligatorio), se il dato è reso disponibile dal distributore di energia e se l'installatore è reperibile con il tasto “Cerca” (ovvero, è tra le ditte che si sono registrate in CURMIT), si può indicare la ditta installatrice che ha realizzato per conto del distributore il circuito secondario (tale dato confluirà poi nella scheda 1.bis alla voce “Installatore iniziale dell'impianto”);
  - alla voce “Data costruzione” va messa la data in cui è stato installato lo scambiatore; alla voce “Data installazione” va messa la data da cui lo scambiatore ha iniziato a riscaldare l'utenza in questione (dati recuperabili dal distributore di energia);
  - la Potenza al focolare nominale non esiste in uno scambiatore di calore. Per “Potenza al focolare nominale” si intende qui la “Potenza nominale in entrata” dello scambiatore mentre quella in uscita è tipicamente la “Potenza nominale utile”. Entrambe le potenze possono essere fornite dal distributore di energia. Se lo scambiatore è fornito da un circuito primario e da tanti circuiti secondari quante sono le utenze servite, il distributore di energia dovrà fornire la potenza nominale in entrata dello scambiatore e le singole potenze nominali utili dei circuiti che servono le varie utenze.
- 3) Nella scheda 1.bis:
- alla voce “Unità immobiliari servite” andrà selezionato “Unica”;
  - (la voce “Installatore iniziale dell'impianto” (non compilabile) viene compilata automaticamente a partire dal dato eventualmente già immesso alla voce “Installatore” nella seconda videata di inserimento dell'impianto);
- 4) Occorrerà quindi completare la compilazione delle schede 4.5 e 4.5bis con i dati obbligatori ancora mancanti: Alimentazione, Fluido termovettore, Servizi soddisfatti dal generatore: Produzione di acqua calda sanitaria, ecc. .

L'impianto in questione, qualora sopra soglia (ovvero, con potenza termica nominale utile da 10 kW in su, cosa che si verifica praticamente per quasi tutti questi impianti), è **sottoposto ogni quattro anni all'invio del**

**Rapporto di controllo dell'efficienza energetica di tipo 3 con pagamento del segno identificativo** (vedi articolo 4, comma 6 della l.r. 19/2015). Anche per l'invio periodico del RCEE, occorre rivolgersi ad un manutentore/installatore abilitato in CURMIT per gli impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento.

Per la compilazione del RCEE di tipo 3 degli impianti in cui lo scambiatore è a monte del contatore/PuntoDiPrelievo, va considerato quanto segue:

1) Lettera B:

**B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO**

Dichiarazione di conformità presente

Libretto impianto presente

Si No

Libretti uso/manutenzione generatore presenti

Libretto compilato in tutte le sue parti

Si No

- Con riguardo alla dichiarazione di conformità, se assente perché all'epoca dell'installazione dell'impianto la stessa non andava rilasciata, come previsto per tutti i casi analoghi occorrerà procedere a redigere una Di.Ri. – Dichiarazione di rispondenza: solo in tal caso, si potrà indicare nel RCEE la presenza della Dichiarazione di conformità;
  - Alla voce "Libretto uso/manutenzione generatore presenti" andrà indicato "NO" (in quanto il RCEE non si riferisce al generatore) riportando nel campo "Osservazioni" una dicitura analoga alla seguente "Generatore (scambiatore) a monte del contatore, di proprietà del distributore di energia e con manutenzione in capo a quest'ultimo";
- 2) Lettera E: non andrà compilata la parte con i dati sul controllo dell'efficienza energetica (che su ciò che è a valle dello scambiatore non viene ovviamente effettuato);
- 3) Circa il campo "Si raccomanda un intervento manutentivo entro il ...", va considerato quanto segue. Se l'installatore o il progettista o la ditta distributrice di energia non prevede una manutenzione ordinaria, non va fatta la DFM e nel campo in questione va scritta la data del successivo controllo dell'efficienza energetica di cui all'allegato 3 alla L.R. 19/2015, che è sempre a distanza di 4 anni.

Attenzione: in tutti casi in cui il singolo scambiatore di calore, quale che sia la sua potenza, è utilizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria di una singola unità immobiliare ad uso residenziale ed assimilabili, il sistema non è da considerare come impianto termico e non è quindi soggetto al D.Lgs 192/2005, né al DPR 74/2013, né alla L.R. 19/2015 e non va pertanto censito su CURMIT.